Valutazione ambientale strategica del Piano Regolatore Portuale (PRP) - Tabella riassuntiva dei pareri ed osservazioni pervenute e delle decisioni assunte - giugno 2014

N°	Soggetto pubblico	Proposta	Decisione
1	prot. 49991 del 24/10/2013 prot. 17651 del 15/4/2014 Comune di MANTOVA, Segretario generale	Nella nota del 24/10/2013 riteneva che il PRP fosse da assoggettare a VAS	La proposta è stata accolta assoggettando il PRP a VAS (Decreto prot. 51382 del 05/11/13)
		1. Chiede che vengano esplicitati maggiormente i seguenti temi: a) impatto del traffico indotto; b) valutazione degli impatti delle due alternative dell'UI 3; c) possibilità di insediamento di aziende/depositi che trattano o detengono sostanze pericolose di cui al D.lgs. 334/99;	1.a) L'analisi dei flussi e l'impatto del traffico indotto saranno assunti nell'ambito del Piano di monitoraggio in cui verranno definiti: un indicatore di stato dell'ambiente, in relazione al flusso di traffico veicolare indotto dall'attività portuale; un indicatore di tipo prestazionale, in relazione al traffico su ferrovia e via navigabile. Per rafforzare la sostenibilità del PRP l'art. 6 delle NT, diretto ad incentivare l'insediamento di attività che utilizzano il trasporto su acqua, verrà collegato con l'obiettivo di ridurre il traffico su gomma. Si ritiene comunque che tali temi troveranno un adeguato approfondimento nell'ambito della procedura di VIA. 1.b) Verrà prodotta una scheda per ciascuna delle due alternative dell'UI 3 contenente la descrizione delle criticità/opportunità e le condizioni di sostenibilità volte ad attutirne gli effetti, eventuali prescrizioni di cui tener conto in fase attuativa e l'indicazione delle procedure valutative/autorizzative cui devono essere assoggettate; tali schede costituiranno parte integrante del Piano; 1.c). In merito alla legislazione vigente in materia si rimanda al cap. 8 del documento Procedure e condotte operative "Gestione merci, sostanze e miscele pericolose", allegato alle NTA del PRP (art. 11), che disciplina la gestione, comprendente esclusivamente la movimentazione e il deposito delle merci pericolose, nell'ambito portuale da parte delle imprese autorizzate e dei terminalisti di: -Merci classificate pericolose ai sensi degli accordi europei e successive modificazioni (ADR - relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, RID - regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, ADN - relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000), -Sostanze e miscele classificate pericolose ai sensi del Regolamento CE/1272/2008 e s.m.i., -Sostanze pericolose così come definite dall'art. 3, comma 1, lett. e) D.Lgs. 334/1999 e .s.m.i. La Direttiva 2012/18/UE (Direttiva Seveso III) recante modifica e successiva abrogazione della Direttiva 96/82/CE (di cui il D. Lgs 334/99 costituisce attuazione), in corso di recepimento, si applica agli stabilimenti in cui sono presenti le sostanze pericolose ricomprese nell'allegato I. Sono escluse dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE i soggetti che svolgano attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento e le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla direttiva. Possono accedere all'Area Portuale le merci, le sostanze e le miscele classificate pericolose a norma di legge: destinate all'imbarco, provenienti da sbarco, destinate a traffici intermodali terrestri, provenienti da traffici intermodali terrestri, destinate al deposito in attesa di trasporto. Si segnala inoltre che l'Autorità portuale ha realizzato un'area nell'UI 1 dotata dei requisiti di idoneità per lo stoccaggio delle merci pericolose.
		2. Chiede di esplicitare la necessità di assoggettamento a VIA/verifica di VIA del progetto del Piano Attuativo dell'Unità di Intervento 3;	2. Nel PRP verrà esplicitato che le opere previste dal PA rientrano nella casistica della lettera am) dell'allegato A della l.r. 5/2010 "Norme in materia di Valutazione di Impatto ambientale", che stabilisce vadano assoggettati a VIA "interporti, piattaforme e terminali intermodali, piattaforme logistiche, centri di magazzinaggio generale e simili che interessano una superficie operativa superiore a 20 ettari o che hanno una capacità di movimentazione merci superiore a 400.000 t/anno" e quindi dovranno essere assoggettate a Valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale, con procedimento di Valutazione d'incidenza integrato nel procedimento di VIA

		3. Chiede che vengano rispettate le disposizioni del vigente Regolamento locale di igiene del Comune in materia di industrie insalubri - art. 2.7.5 "Lavorazioni industrie insalubri di prima classe"	3. Le NTA all'art. 10 verranno integrate prevedendo esplicitamente di subordinare l'insediamento e l'esercizio di attività nell'area portuale alla acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni vigenti. In merito alle Lavorazioni industrie insalubri di prima classe vale il rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene (art. 2.7.5) il quale prevede: "I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto od in parte, lavorazioni insalubri inscritte nella prima classe, anche se ubicati in zone o in distretti industriali, non sono consentiti all'interno dell'area che si estende fino ad una distanza di 200 metri all'esterno del perimetro del centro abitato". Tale rispetto sarà verificato caso per caso non solo dall'Autorità portuale, raccordandosi col Comune, ma garantito dal Comune stesso in quanto competente per l'istruttoria valutativa ed autorizzativa: infatti "Per la classificazione dei nuovi insediamenti, il Comune, ricevuta la richiesta di cui agli articoli 2.7.1. e 2.7.2. stabilisce a quale classe l'insediamento appartenga, secondo le modalità previste dalla legislazione e normativa vigente" (art. 2.7.4). Lo stesso dicasi per gli insediamenti esistenti (art. 2.7.6)
2	Prot. 50002 del 24/10/2013 prot. 17044 e prot. 17652 del 15/4/2014 - ASL di Mantova, Dirigente medico	Nella nota del 24/10/2013 riteneva che il PRP potesse determinare effetti significativi e ripercussioni di carattere igienico-sanitarie	La proposta è stata presa in considerazione nella decisione di assoggettare il PRP a VAS (Decreto prot. 51382 del 05/11/13)
		Le proposte riguardano l'Unità di Intervento (UI) 3. In merito chiede che: 1. qualunque intervento di sviluppo sull'area posta sotto sequestro venga realizzato solo quando questa sarà dissequestrata per avvenuta bonifica;	1. Nella scheda descrittiva/prescrittiva relativa all'unità di intervento 3 sarà riportata la condizione relativa alla prioritaria bonifica e dissequestro dell'area; si precisa che tale indicazione è stata espressa nel parere della Provincia sulla VAS del PA (prot. 21411 del 15/05/2014)
		2. venga ridisegnato in riduzione l'ampliamento dell'area portuale in direzione Formigosa e siano individuati e programmati efficaci interventi di mitigazione a separazione dell'area portuale dal contiguo centro abitato di Formigosa;	2. I confini dell'ambito portuale rimangono confermati in quanto sono stati oggetto di intesa con il Comune (DGP 21 del 28/03/2013 e DGC 60 del 23/04/2013). Si condivide la proposta di individuare e programmare adeguati interventi di mitigazione e separazione; a tal fine si prevede di ampliare, quanto possibile, il corridoio di mitigazione a verde previsto nella zona est a confine con strada Formigosa a maggior tutela del centro abitato e della popolazione. Tale fascia filtro potrà essere ottenuta mediante: - la futura presenza di funzioni a carattere urbano e di barriere verdi di mitigazione nella parte nord-est posta in contiguità con la strada Ostigliese, come previsto nel PRP; - la riqualificazione a verde boschivo della fascia esterna ai confini dell'ambito portuale (area destinata dal PGT ad attività economiche) nella parte sud-est e della contigua fascia interna all'ambito portuale, mantenendo il profilo altimetrico esistente, salvo modellamenti morfologici necessari alla stabilizzazione dei versanti e alla realizzazione della viabilità di accesso al porto. In questo modo e in aggiunta alle fasce alberate previste nella scarpata ai lati dell'infrastruttura, si ritiene che sia possibile ottenere un'importante funzione mitigativa dell'impatto derivante dalle attività portuali. Per quanto riguarda il corridoio a verde previsto nella zona sud, non essendo contiguo ad un centro abitato ma a case sparse, si ritiene adeguata l'ampiezza prevista nel PRP sia nell'ipotesi dell'alternativa 1, in cui tuttavia la fascia mitigativa sarebbe quasi esclusivamente all'esterno dell'ambito portuale, sia nell'ipotesi dell'alternativa 2, in cui tale fascia sarebbe completamente interna all'ambito portuale; tale seconda ipotesi si ritiene inoltre coerente con altre decisioni già assunte dai soggetti competenti in materia ambientale relativamente alle distanza tra attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri di 1 classe e abitazioni sparse. Lo sviluppo di questa porzione dell'UI è comunque demandato alla procedura di pianificazione attuativa (PA) in variante al PGT, la cui VAS é attualmente in corso

		3. vengano escluse attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri di I classe o con significative emissioni in atmosfera, almeno nei cento metri dalle abitazioni.	3. Le NTA all'art. 10 verranno integrate prevedendo esplicitamente di subordinare l'insediamento e l'esercizio di attività nell'area portuale alla acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni vigenti. Si precisa inoltre che il tema della movimentazione e deposito delle merci pericolose è stato dettagliatamente trattato nel documento Procedure e condotte operative - allegato alle NTA del PRP (art. 11) - capitolo 8 "Gestione merci, sostanze e miscele pericolose" a cui si rimanda. Si segnala infine che l'Autorità portuale ha realizzato un'area nell'UI 1 dotata dei requisiti di idoneità per lo stoccaggio delle merci pericolose
3	prot. 49883 del 24/10/2013 e prot. 16986 del 15/4/2014 - ARPA, Direttore dipartimento di Mantova	Richiama quanto espresso nella nota del 24/10/2013 in cui chiedeva di: 1. integrare gli elaborati di Piano con indicazioni relativamente all'aspetto della movimentazione dei terreni derivanti da lavori sulle aree in oggetto, nonché approfondimenti circa la movimentazione nel sito di sostanze pericolose e dei sistemi da mettere in atto al fine di evitare eventuali fonti di inquinamento;	1.La valutazione ambientale strategica non prende in considerazione gli impatti di cantiere delle opere, che è compito della VIA e della VIC valutare e prevenire, ma è volta ad anticipare le valutazioni al momento delle scelte pianificatorie che stanno a monte dei progetti e dei relativi cantieri; in tal senso la VAS non può dettare norme per le fasi di cantiere. Si segnala che per la fase di esercizio il documento "Procedure e condotte operative" fornisce indicazioni e regole per la gestione della sicurezza sul lavoro, delle emergenze, dei rifiuti e delle merci, sostanze e miscele pericolose. Le NTA all'art. 10 verranno comunque integrate prevedendo esplicitamente di subordinare l'insediamento e l'esercizio di attività nell'area portuale alla acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni vigenti.
		2. riportare indicazioni e obblighi derivanti da precedenti valutazioni ambientali;	2. Le schede delle Unità di Intervento riportano le indicazioni/ prescrizioni derivanti da precedenti valutazioni ambientali; tali schede costituiranno parte integrante del Piano
		3. prevedere l'innalzamento, anche in fase esecutiva, della qualità progettuale o delle soluzioni tecniche eventualmente previste (quali, ad esempio, l'installazione di impianti solari/fotovoltaici) o ulteriori interventi di rinaturazione a titolo di compensazione ambientale	3. L'ambito è assoggettato a vincolo paesaggistico (D LGS 42/2004) e ricompreso nel Parco del Mincio, pertanto gli interventi sono assoggettati alla previa autorizzazione delle Autorità competenti e della Soprintendenza. Si segnala che le norme tecniche all'art 8 "Tipologie edilizie e inserimento paesaggistico" forniscono alcune indicazioni in merito. Ad accoglimento della proposta tali norme verranno integrate e meglio dettagliate per conseguire soluzioni progettuali di edilizia ecosostenibile e l'inserimento di verde tecnico. Inoltre si prevederà ad integrazione dell'art. 7 "mitigazioni e compensazioni ambientali" ad introdurre richiami ai criteri di compensazione del Piano di indirizzo forestale del Parco del Mincio (in itinere) ed ai criteri dell'allegato D5 del PTCP "Criteri di mitigazione e compensazione ambientale", con riferimento alla trasformazione delle unità ecosistemiche anche non classificate come "bosco" ai sensi di legge, allo scopo di costituire nuovi elementi di qualità ecologica , d'intesa con il Parco regionale del Mincio ed i Comuni
4	Prot. 49988 del 24/10/2013 - REGIONE LOMBARDIA D. G. Infrastrutture e Mobilita' - Infrastrutture ferroviarie e per la navigazione e lo sviluppo territoriale - Navigazione e Intermodalità, Dirigente	Propone, limitatamente all'area a Sud della darsena portuale (UI 3alternativa 2), già ricompresa nel perimetro proposto da Regione e nell'iniziale perimetrazione del PRP proposta dalla Provincia, già destinata a funzioni connesse alla logistica portuale nel precedente PRG comunale e nel documento di VAS nel nuovo PGT, ma esclusa dalla perimetrazione indicata in Tavola 3 in tinta rossa come "ambito portuale da assoggettare a PRP", di attribuirle una destinazione coerente con gli obiettivi di sviluppo del porto, se del caso anche mediante l'adozione da parte del Comune di una specifica variante urbanistica a ciò finalizzata	La proposta è stata accolta ampliando l'ambito portuale da assoggettare a PRP e individuando tale area quale alternativa 2 dell'UI 3 ma demandando la conformità urbanistica al procedimento di variante al PGT e/o di pianificazione attuativa in variante, in capo al Comune

5	Prot. 50317 del 28/10/13 e prot. 17059 del 15/4/2014 - MINISTERO dei beni e delle attività culturali e del turismo – D.R. beni culturali e paesaggistici della Lombardia, Direttore regionale	Nella nota del 28/10/2013 esprimeva parere favorevole all'assoggettabilità a VAS del PRP	La proposta è stata accolta assoggettando il PRP a VAS (Decreto prot. 51382 del 05/11/13)
		Nella nota del 15/04/2014 chiede che: 1. sia rispettata l'osservanza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dei Piani paesaggistici ed altre norme in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici e archeologici, per quanto riguarda l'esistenza di provvedimenti e gli interventi soggetti ad autorizzazione	1. L'ambito è assoggettato a vincolo paesaggistico (D LGS 42/2004) e ricompreso nel Parco del Mincio, pertanto nell'ambito dei procedimenti conseguenti e attuativi del PRP l'Autorità Portuale opererà nel rispetto della legislazione vigente in materia paesaggistica, prevedendo l'osservanza del PPR, dell'assoggettamento a preventiva autorizzazione paesaggistica per gli interventi in ambiti sottoposti a tutela o diversamente, ad esame di impatto paesistico, come è prassi consolidata. Si segnala che le norme tecniche all'art 8 "Tipologie edilizie e inserimento paesaggistico" forniscono alcune indicazioni in merito.
		2.a sia verificata la presenza di provvedimenti di tutela monumentale o archeologica decretati ai sensi degli art. 12, 13 e 45 del Codice dei beni culturali 2.b si ponga attenzione all'individuazione di architetture del primo e secondo novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni;	2.a/b La proposta è accolta; in merito si evidenzia che nella tavola 1 del PRP sono stati riportati i beni architettonici e che la stessa verrà integrata con gli eventuali beni soggetti a tutela archeologica presenti nel sito e risultanti dall'archivio del PTCP. Lo stesso dicasi per le architetture del primo e secondo novecento
		3. si proceda ad una analisi delle componenti archeologiche, analogo a quanto previsto dalla Verifica archeologica preventiva applicabile agli interventi sottoposti alla disciplina dell'art. 95 del D.lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici;	3. La proposta non è accoglibile in questa fase in quanto l'analisi delle componenti archeologiche verrà applicata in fase di realizzazione dei nuovi interventi, come è prassi consolidata, ovviamente escludendo le aree già ribassate ed urbanizzate, per le quali è già stata effettuata. Si segnala che è possibile recepire tale indicazione nelle norme tecniche all'art 8 "Tipologie edilizie e inserimento paesaggistico".
		4. la progettazione degli interventi sia approfondita nella definizione di strutture che, come rapporti di scala e come morfologia sia improntata a soluzioni di qualità architettonica e di basso impatto paesaggistico;	4. Si segnala che le norme tecniche all'art 8 "Tipologie edilizie e inserimento paesaggistico" forniscono alcune indicazioni in merito. Ad accoglimento della proposta tali norme verranno integrate e meglio dettagliate per conseguire soluzioni progettuali di edilizia ecosostenibile e l'inserimento di verde tecnico
		5. il comitato tecnico di coordinamento e risoluzione dei problemi tecnici di cui all'art. 12 delle NTA del PRP veda la partecipazione di un componente della Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia	5. Si condivide la proposta di prevedere la partecipazione di un componente della Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia all'interno del comitato tecnico previsto nell'art. 12 delle NTA del PRP, che verrà integrato
6	Prot. 64 del 13/5/2014 del Parco del Mincio	Certifica la conformità del PRP con le norme del Piano TC del Parco ed esprime parere favorevole per la Valutazione d'incidenza con prescrizioni	Prescrizioni VIC recepite nel decreto di VIC

N°	Soggetto privato	Proposta	Decisione
7	Ottobre 2013 - Sig Cabrini, proprietario di abitazione in parte inserita nel perimetro portuale	Chiede di correggere il perimetro portuale escludendo le aree interessate dalle due abitazioni	L'ambito portuale è già stato riperimetrato come richiesto (correzione di errore materiale)
8	Ottobre 2013 - Sig. Carantini, proprietario di immobile ad uso produttivo che è stato in parte escluso dal perimetro portuale	Chiede di inserire l'intero edificio ed il lotto di pertinenza nell'ambito portuale	L'ambito portuale è già stato riperimetrato come richiesto (correzione di errore materiale)
9	prot. 49002 del 17/10/2013 - Sigg. Toffali (soc. Immobiliare GT srl), Codognato (soc. Cave GT srl) e Vellini (soc. Vallan Infrastrutture spa) proprietari delle aree ricomprese nell'Unità di intervento 3 del PRP	Chiedono di tener conto negli elaborati del PRP delle proposte inserite nel Piano Attuativo dell'intera Unità di intervento 3 in fase di presentazione al Comune, in variante al PGT e al PRP. Richiedono in particolare di assumere nella VAS l'ampliamento del perimetro portuale, conforme a quello indicato dalla Regione, in modo da evitare una successiva variante al PRP	La proposta di PA dei privati è già stata assunta nella Relazione Illustrativa; l'ampliamento del perimetro portuale è stato inserito nelle tavole di piano, in coerenza con quello indicato da Regione Lombardia ed é stato oggetto di valutazione nel Rapporto ambientale quale alternativa. Gli esiti della pianificazione attuativa in corso e del procedimento di variante al PGT verranno assunti nel PRP .
10	prot. 49280 del 18/10/2013 e prot. 16125 del 9/4/2014 - Versalis spa, Responsabile Patrimonio e Autorizzazioni Industriali	1. Chiede di modificare la destinazione a verde-ricreativo delle due aree poste a fianco della darsena Versalis	1. La destinazione assegnata alle due aree è stata verificata come compatibile con il PGT
		2. Chiede che il documento Procedure e condotte operative non preveda limitazioni alle attività di Versalis, in particolare della darsena che già dispone di documenti per la sicurezza di cui alla normativa cd. Seveso	2. Il documento del PRP non limita la attività di Versalis ma regola le attività in porto e si integra con altri regolamenti in uso da parte dei gestori di attracchi privati, da trasmettere all'Autorità Portuale
		3. Chiede che nella tavola di inquadramento del Sistema portuale mantovano venga eliminato il simbolo indicante porto-attracco commerciale posizionato a nord dello stabilimento	3. Il simbolo richiamato è già stato riposizionato correttamente sull'area della darsena Versalis nella tavola di inquadramento infrastrutturale
		Nella nota del 9/4/2014 chiede che nella tavola 3 dello studio di incidenza – Aree vincolate e ambito del PRP, venga eliminato il vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. c sui due canali Sisma e di presa industriale/ Sicedison/ Caselle in quanto è stato verificato con Regione Lombardia che gli stessi non sono ricompresi negli elenchi delle acque pubbliche e che, trattandosi di corsi d'acqua artificiali, non sono ritenuti rami secondari del fiume Mincio	L'elaborato verrà modificato come richiesto (correzione di errore materiale) in quanto nel SIBA aggiornato della Regione Lombardia i due canali non risultano più vincolati; si evidenzia che gli ambiti che rientrano entro i confini della Riserva Naturale Vallazza e del Parco regionale del Mincio sono comunque assoggettati a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. f)
11	prot. 7905 del 20/2/2014 - Centro servizi Valdaro srl, Presidente	Chiede di attivare collaborazione pubblico-privato per favorire lo sviluppo integrato del comparto industriale-logistico-portuale e dei servizi di Valdaro, in particolare: creare un tavolo di lavoro con Autorità portuale e Valdaro spa, coordinare le opere di urbanizzazione con particolare riguardo alla viabilità e completare la ciclabile Formigosa via Colombo	Questa proposta, comunque condivisibile, non attiene agli aspetti ambientali pertanto la medesima dovrà essere oggetto di segnalazione agli organi istituzionali competenti per le relazioni con le imprese

12	prot. 19236 del 2/5/2014 – Sig. Luigi Rosignoli, in rappresentanza dei cittadini residenti in frazione Formigosa	Le proposte riguardano l'Unità di Intervento (UI) 3, posta a ridosso dell'abitato. 1.In merito chiede che: a) sia ampliato il corridoio di mitigazione a verde previsto nella zona est e sud a ridosso dell'abitato, per un'ampiezza minima di m 110-120 circa; b) sia sviluppata una programmazione per gradi delle aree logistiche portuali di futura espansione; c) sia data priorità alla bonifica dei suoli interessati da deposito di rifiuti; d) sia rivista la viabilità d'accesso all'UI 3	1.a) Si accoglie la proposta di ampliare, quanto possibile, il corridoio di mitigazione a verde previsto nella zona est a confine con strada Formigosa a maggior tutela dell'abitato e della popolazione. Tale fascia filtro potrà essere ottenuta mediante: - la futura presenza di funzioni a carattere urbano e di barriere verdi di mitigazione nella parte nord-est posta in contiguità con la strada Ostigliese, come previsto nel PRP; - la riqualificazione a verde boschivo della fascia esterna ai confini dell'ambito portuale (area destinata dal PGT ad attività economiche) nella parte sud-est e della contigua fascia interna all'ambito portuale, mantenendo il profilo altimetrico esistente, salvo modellamenti morfologici necessari alla stabilizzazione dei versanti e alla realizzazione della viabilità di accesso al porto. In questo modo e in aggiunta alle fasce alberate previste nella scarpata ai lati dell'infrastruttura, si ritiene che sia possibile ottenere un'importante funzione mitigativa dell'impatto derivante dalle attività portuali. Per quanto riguarda il corridoio a verde previsto nella zona sud, non essendo contiguo ad un centro abitato ma a case sparse, si ritiene adeguata l'ampiezza prevista nel PRP sia nell'ipotesi dell'alternativa 1, in cui tuttavia la fascia mitigativa sarebbe quasi esclusivamente all'esterno dell'ambito portuale, sia nell'ipotesi dell'alternativa 2, in cui tale fascia sarebbe completamente interna all'ambito portuale; tale seconda ipotesi si ritiene inoltre coerente con altre decisioni già assunte dai soggetti competenti in materia ambientale relativamente alle distanza tra attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri di 1 classe e abitazioni sparse. Lo sviluppo di questa porzione dell'UI è comunque demandato alla procedura di pianificazione attuativa (PA) in variante al PGT, la cui VAS é attualmente in corso. 1.b/c) Si condivide la proposta di sviluppare una programmazione per gradi degli interventi previsti nell'UI 3 dando priorità alle bonifiche dei depositi di rifiuti e alle opere a verde; si precisa che tale indicazione è stata espressa nel parere della Provincia sulla VAS del PA (prot. 21411 del 15/05/2014). 1.d) Per quanto riguarda la viabilità d'accesso si demanda alla procedura di pianificazione attuativa in cui si esprimeranno anche gli Enti competenti in materia di viabilità.
		2.Relativamente alle attività ammesse chiede che: a) non vengano localizzate all'interno dell'UI 3, le attività di deposito e trattamento inerti e di deposito e trasporto merci pericolose, come da parere ASL; b) tali attività siano ubicate nell'unità di intervento 7, posta a distanza adeguata da centri abitati e singole abitazioni; c) venga esplicitato chiaramente nel PRP a quali attività si riferisca il termine "polifunzionali"	2.a/b) Le NTA all'art. 10 verranno integrate prevedendo esplicitamente di subordinare l'insediamento e l'esercizio di attività nell'area portuale alla acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni vigenti, tra cui il Regolamento Locale d'igiene del Comune in materia di industrie insalubri di prima classe. Si precisa inoltre che il tema della movimentazione e deposito delle merci pericolose è stato dettagliatamente trattato nel documento Procedure e condotte operative . allegato alle NTA del PRP (art. 11) - capitolo 8 "Gestione merci, sostanze e miscele pericolose") a cui si rimanda. Si segnala infine che l'Autorità portuale ha realizzato un'area, nell'UI 1, dotata dei requisiti di idoneità per lo stoccaggio delle merci pericolose. Per quanto riguarda le attività di trattamento di inerti si ritiene accoglibile la proposta di escluderle dall'UI 3, fatte salve le eventuali attività di trattamento connesse alla bonifica dei depositi di rifiuti presenti. 2.c) Per polifunzionali si intendono attività connesse alla logistica e ai servizi portuali.
		3.Relativamente ai parametri edificatori chiede che le NTA del PRP prevedano che l'altezza massima dei futuri capannoni venga ridotta a m. 6,50 per evitare l'impatto visivo oltre il piano di campagna	3. La richiesta non è accoglibile in quanto le attrezzature portuali (es: carri ponte) richiedono altezze maggiori di quella proposta; in ogni caso gli indici edificatori, richiamati nel PRP, sono definiti nel PGT